

Al Sindaco di Firenze

In allegato alla presente le inviamo copia della risposta (*prot. 14 datata 14 marzo 2006*) inviata del Dott. Ing. Sergio Dondolini (Direttore Generale della Divisione VIII del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri – Direzione Generale per la motorizzazione) in risposta all'interrogazione parlamentare n. 4-19202 dell'On. Giovanni Bellini inerente le ordinanze limitative per contenere l'inquinamento.

Le scriviamo perchè, alla luce di ribadito in detto autorevole documento, **è suo dovere revocare le ordinanze BLOCCO del TRAFFICO ora in vigore perchè mancanti di una accurata valutazione tecnica, che specifichi le sorgenti dell'inquinamento e quali fattori le attivino, nonchè quanto incida in ciascuna di esse un singolo agente inquinante e il miglioramento che vi sarebbe a seguito dell'emanazione del provvedimento di limitazione del traffico, indicando quali provvedimenti sono stati attivati a carico degli altri fattori che sono causa dell'inquinamento.**

Anche se non è un tecnico del settore, quale cittadino con la scuola dell'obbligo, le apparirà evidente che dette ordinanze non contengono quanto indicato dal Ministero e, in particolare allorquando precisa: "Quindi, nel caso in cui l'inquinamento del traffico raggiunge livelli d'intensità, tali da mettere in pericolo la salute pubblica, il Sindaco previa ordinanza limita la circolazione di tutte ovvero di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione dei fattori inquinanti. Tenuto conto del potere discrezionale del Sindaco, è opportuno precisare che **tale ordinanza limitativa deve avere alla base una istruttoria tecnica tanto più se la restrizione è prolungata, quindi, tale da limitare drasticamente l'esercizio dei diritti assoluti costituzionalmente tutelati, in particolare il godimento del diritto di proprietà sul proprio veicolo e il diritto di libera circolazione.**

Appare chiaro che **le motivazioni che sono alla base dell'ordinanza devono essere il risultato di una accurata valutazione tecnica, che specifichi le sorgenti dell'inquinamento e quali fattori le attivino, nonchè quanto incida in ciascuna di esse un singolo agente inquinante e il miglioramento che vi sarebbe a seguito dell'emanazione del provvedimento di limitazione del traffico, indicando quali provvedimenti sono stati attivati a carico degli altri fattori che sono causa dell'inquinamento. Nel caso di deroghe l'istruttoria, per essere completa, deve indicare le motivazioni tecniche e sociali.** In ogni caso deve essere assicurato il principio, pacifico in ogni Stato di diritto e connesso alla proporzionalità dell'azione amministrativa, dell'equo bilanciamento degli interessi contrapposti, pubblici e privati, quando vengono a confliggere in conseguenza di un provvedimento amministrativo. La regola è che gli interessi privati devono sempre essere salvaguardati, per quanto possibile, nella maggior misura consentita dal caso specifico. La Direttiva 94/12/CE, ad esempio, prevede che le misure di regolamentazione del traffico debbano essere *ragionevoli e proporzionate*. Difatti, la condizione di necessità che giustifica deroghe e permessi, non risiede necessariamente ed esclusivamente in interessi di natura pubblicistica o di rilevanza generale, ma può concernere interessi strettamente privati e particolari; l'unico limite è costituito dalla ragionevolezza delle scelte operate nell'ambito del potere discrezionale..

Attendiamo di leggerla, Pier Luigi Ciolli

Pier Luigi Ciolli





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
- Divisione VIII -

Prot. 14

Roma, 14 MAR. 2006

AI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
GABINETTO - UFFICIO INTERROGAZIONI

RIF. Prot. n. 3883 del 30 .12.2005

Class. 6546/ISS

SEDE

Oggetto: interrogazione parlamentare n. 4 - 19202 dell'Onorevole Bellini.

In merito all'interrogazione in oggetto si precisa quanto segue.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 - Nuovo Codice della Strada, nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, "limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali." (vedi Legge 4 novembre 1997 n. 413, Decreto 21 aprile 1999 n. 163, D.lgs. 4 agosto 1999 n. 35 e D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203).

Quindi, nel caso in cui l'inquinamento del traffico raggiunge livelli d'intensità, tali da mettere in pericolo la salute pubblica, il Sindaco previa ordinanza limita la circolazione di tutte ovvero di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione dei fattori inquinanti.

Tenuto conto del potere discrezionale del Sindaco, è opportuno precisare che tale ordinanza limitativa deve avere alla base una istruttoria tecnica completa tanto più se la restrizione è prolungata, quindi, tale da limitare drasticamente l'esercizio dei diritti assoluti costituzionalmente tutelati, in particolare il godimento del diritto di proprietà sul proprio veicolo e il diritto di libera circolazione.

Appare chiaro che le motivazioni che sono alla base dell'ordinanza devono essere il risultato di una accurata valutazione tecnica, che specifichi le sorgenti dell'inquinamento e quali fattori le attivino, nonché quanto incida in ciascuna di esse un singolo agente inquinante e il miglioramento che vi sarebbe a seguito dell'emanazione del provvedimento di limitazione del traffico, indicando quali provvedimenti sono stati attivati a carico degli altri fattori che sono causa dell'inquinamento.

Nel caso di deroghe l'istruttoria, per essere completa, deve indicare le motivazioni tecniche e sociali. In ogni caso deve essere assicurato il principio, pacifico in ogni Stato di diritto e connesso alla proporzionalità dell'azione amministrativa, dell'equo bilanciamento degli interessi contrapposti, pubblici e privati, quando vengono a confliggere in conseguenza di un provvedimento amministrativo. La regola è che gli interessi privati devono sempre essere salvaguardati, per quanto

possibile, nella maggior misura consentita dal caso specifico. La Direttiva 94/12/CE, ad esempio, prevede che le misure di regolamentazione del traffico debbano essere *ragionevoli e proporzionate*. Difatti, la condizione di necessità che giustifica deroghe e permessi, non risiede necessariamente ed esclusivamente in interessi di natura pubblicistica o di rilevanza generale, ma può concernere interessi strettamente privati e particolari; l'unico limite è costituito dalla ragionevolezza delle scelte operate nell'ambito del potere discrezionale.

A parere di questo ufficio, si ritiene che un' eventuale deroga nei confronti delle autocaravan è possibile solamente in base alle considerazioni suesposte, non essendo rilevante il fatto che tale categoria di veicoli sia utilizzato per fini turistici.

Difatti, le autocaravan sono generalmente inquadrate nella categoria M1 - trasporto di persone non superiore a 9 compreso il conducente - e sono dotate di cella abitativa idonea ad ospitare massimo 4 o 5 persone, ed hanno dimensioni massime generalmente poco discoste da quelle delle normali autovetture; invece gli autobus appartengono alla categoria M3 - trasporto di persone superiore a 9 compreso il conducente per massa massima superiore a 5 tonnellate.

In virtù della considerazione suesposta, quindi, appare evidente il diverso impatto sul traffico di tali veicoli, in quanto gli autobus incidono sicuramente in modo più determinante, sia direttamente sulla riduzione del numero di veicoli sulla strada, che indirettamente sulla riduzione dei fattori inquinanti. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, non si ravvisano elementi sostanziali per avviare iniziative finalizzate ad esentare, in via generale, le autocaravan dei divieti di circolazione adottati in conseguenza di motivate esigenze di riduzione degli inquinamenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)